

Articolo 2

La presente decisione si applica alle esportazioni permanenti di SALW e loro componenti, accessori e munizioni, quali riportati nell'allegato.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1. «utente finale»: il destinatario finale e il proprietario delle merci esportate noto al momento della domanda di licenza di esportazione, conformemente alle condizioni contrattuali della transazione;
2. «esportazione»: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
3. «esportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica o consorzio residente o stabilito nell'Unione che presenta una domanda di licenza di esportazione, o per conto del quale è presentata tale domanda, vale a dire la persona o il consorzio che, al momento dell'accettazione della domanda, sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo pertinente e abbia la facoltà necessaria per decidere l'invio del prodotto al di fuori del territorio doganale dell'Unione; Qualora non sia stato concluso un siffatto contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona, l'entità o l'organismo che ha la necessaria facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora ai sensi di tale contratto risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona, un'entità o un organismo non residente o stabilito nell'Unione, per esportatore si intende il contraente residente o stabilito nell'Unione.

Articolo 4

L'autorizzazione di uno Stato membro all'esportazione di merci di cui all'articolo 2 richiede un certificato di utente finale o un'adeguata documentazione attentamente controllati, firmati dall'utente finale prima di tale autorizzazione.

Articolo 5

1. Gli Stati membri richiedono i seguenti elementi essenziali per quanto riguarda l'identificazione da includere nei certificati di utente finale di cui all'articolo 4:
 - a) i dati dell'esportatore (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese);
 - b) i dati dell'utente finale (compresi nome, indirizzo, ragione sociale e, se disponibile, numero di iscrizione nel registro delle imprese). In caso di esportazione a una società privata che rivende le merci su un mercato locale, tale società sarà considerata l'utente finale ai fini della presente decisione. Tale aspetto non impedisce agli Stati membri di valutare le domande di licenza che riguardano esportazioni verso rivenditori in modo diverso rispetto alle domande di licenza relative alle esportazioni verso gli utenti finali effettivi;
 - c) il paese di destinazione finale;
 - d) una descrizione delle merci compreso, se disponibile, il riferimento al numero del contratto o al numero d'ordine indicato nel contratto;
 - e) ove del caso, quantità o valore delle merci destinate all'esportazione;
 - f) firma, nome e titolo dell'utente finale e, se ritenuto necessario dallo Stato membro pertinente, autorità pubblica competente nel paese di destinazione finale;
 - g) ove del caso, certificazione da parte delle autorità pubbliche competenti in base alla prassi nazionale, (compresi la data, il nome, il titolo e la firma originale del funzionario che rilascia l'autorizzazione);
 - h) la data di rilascio del certificato di utente finale;

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

